

**COMUNE DI ROSSA**

Tel.0163/75115-Fax 0163/753914

e-mail: [rossa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:rossa@reteunitaria.piemonte.it)

Partita Iva: 00439500026 – Codice Fiscale: 82001950029

**AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Il Comune di Rossa, a seguito della conclusione degli interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, ha ristrutturato i locali del fabbricato ubicato in piazza Concordia n.1, posti al piano terreno, composti da: locale centrale di rivendita, bagno con antibagno, nr. 2 locali deposito/preparazione.

Il programma regionale *de quo* prevedeva che i locali oggetto di intervento edilizio venissero concessi a titolo di comodato gratuito, per tutto il periodo di durata dell'iniziativa, originariamente stabilito in anni 5 (cinque).

Con Deliberazione di Giunta Comunale del 20 luglio 2011 n. 16, il Comune ha concesso in comodato gratuito alla signora Sandra Stella, il bene di proprietà sito in Rossa, piazza Concordia n. 1, così identificato al Catasto Urbano: Fg. 14, mappale 1315, sub 1, per i seguenti motivi e usi: esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. I locali sono situati al piano terreno e consistenti in locale centrale di rivendita, bagno con antibagno, nr. 2 locali deposito/preparazione;

Dato atto che in data 19-02-2016 la Sig.ra Stella, in qualità di attuale comodataria del locale, ha fatto pervenire comunicazione di recesso dal contratto in essere (Rep. 147 del 29-07-2011);

Considerato che il Comune di Rossa ritiene preminente l'interesse a mantenere l'offerta commerciale, soprattutto relativa al settore alimentare e dei generi di prima necessità, considerato che, nelle aree montane, costituisce spesso un servizio essenziale di pubblica necessità;

Dato atto che è dunque intenzione dell'Ente proseguire nell'assetto contrattuale del comodato gratuito;

Precisato che si intende addivenire alla selezione di operatore economico interessato alla gestione dell'esercizio in parola

**Si richiamano le seguenti condizioni di partecipazione, che l'aspirante dichiara di accettare senza condizione alcuna:**

- La durata del contratto di comodato è fissata fino al 31-07-2018 e il contratto non potrà essere oggetto di subentro, di cessione a terzi o di successione;

- È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione e/o il subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione, sotto pena della restituzione immediata del bene, oltre al risarcimento del danno.
- Il comodatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria sui beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, assumendoli a proprio carico e obbligandosi a restituirli alla scadenza del contratto integri salvo il normale deterioramento per l'uso. Alla restituzione del bene, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.
- Il comodatario si obbliga a garantire l'apertura minima dell'esercizio commerciale per almeno 5 ore giornaliere senza sospensione nei giorni feriali invernali. Nel periodo estivo, sia nei giorni feriali che festivi, dal 1° di giugno al 30 settembre, nonché nel periodo pasquale e natalizio, il comodatario si obbliga a garantire l'apertura dell'esercizio commerciale, per almeno 6 ore complessive giornaliere, così ripartite: almeno 4 ore al mattino dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e almeno 2 ore al pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. E' fatto salvo il giorno di chiusura settimanale e l'eventuale periodo di ferie (per un periodo massimo di 30 giorni), da effettuarsi sempre in periodo di bassa stagione turistica.
- Il comodatario si impegna a curare la pulizia e il pubblico decoro nelle immediate vicinanze dello stabile, garantire l'accesso, sgomberando la neve dal marciapiede e dagli ingressi ai locali.
- Il comodatario si impegna a valorizzare e commercializzare prodotti locali, destinando alla loro esposizione una parte dell'area di vendita, al fine di incentivare l'offerta turistica.
- Il comodatario si obbliga a consegnare al Comune:
  - copia del piano HACCP con particolare cura e attenzione alle procedure di conservazione degli alimenti, alla pulizia dei locali e delle attrezzature, al decoro personale degli operatori, facendo riferimento alle norme vigenti in materia di igiene e sanità.
  - copia del certificato attestante l'idoneità al servizio preposto.
  - copia assicurazione per responsabilità civile per l'esercizio dell'attività.
- I beni oggetto del comodato non possono inoltre essere subaffittati o fatti usare da terzi, anche parzialmente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, privando a qualsiasi titolo l'utilizzo del bene per gli scopi di funzionamento di esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.
- Il Comune rende edotti i partecipanti alla presente procedura che gli arredi, le scaffalature, i macchinari per la refrigerazione, i prodotti in vendita attualmente posti all'interno dell'esercizio sono di proprietà dell'attuale comodataria; pertanto, eventuali trattative per l'utilizzo o l'acquisto degli stessi sono rimesse all'autonomia delle parti interessate.
- Tutte le spese di ordinaria manutenzione e per l'utilizzo del bene sono a carico del comodatario, mentre le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese. Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.
- Costituisce motivo di legittima risoluzione del contratto di comodato la destinazione del bene ad usi diversi da quelli previsti nel presente contratto, oppure il mancato rispetto delle norme sanitarie

accertate dalle competenti autorità, oppure il mancato rispetto per almeno due volte degli orari minimi stabiliti dal presente contratto di apertura.

- Il comodatario è consapevole che al termine del presente contratto non potrà pretendere alcun avviamento, buonuscita o indennizzo dal Comune, in quanto tra le parti non viene stipulato un contratto di locazione commerciale.

Il partecipante dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.m.i. di possedere i requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010, recante **Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali** e di cui alla Legge Regionale 38/2006, recante **Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di

impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

La pubblicazione del presente avviso non comporta obbligo per l'Amministrazione Comunale di assegnare i locali, ove sussistano sopravvenute ostative ragioni di pubblico interesse di cui dovrà essere data espressa motivazione nell'atto di revoca.

Dalla sede municipale, due marzo duemilasedici

Il Commissario Straordinario  
F.to Dott.ssa Elena Daghetta

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI.

LUOGO, DATA

FIRMA

IN ALLEGATO, COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'